Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 19/02/2019

FATTO

Con ricorso del 21.07.2017, il ricorrente affermava che in data 23.03.2015 aveva comunicato all'intermediario convenuto il recesso da una fideiussione rilasciata nell'interesse di una cooperativa, chiedendo la liberazione dei relativi impegni. Tale comunicazione veniva riscontrata dall'intermediario il 22.04.2015, con la precisazione che, al momento dell'efficacia del recesso (prodottasi il 2.04.2015), il credito garantito relativo al conto corrente *47, era pari a € 9.760,35 e che, pertanto, il ricorrente sarebbe rimasto obbligato fino a concorrenza di questa somma. Lo stesso ricorrente riferiva, poi, che, in data 24.03.2017, la Banca gli ha intimato il pagamento di € 6.420,98: ciò in regione di un piano di rientro dall'esposizione del conto corrente *19780. Il ricorrente lamentava di non essere mai stato informato del predetto piano di rientro, che, tra l'altro, avrebbe costituito novazione del credito garantito, da lui non autorizzata.
Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente chiedeva, quindi, a codesto Arbitro di accertare che "nulla ha da saldare al convenuto perché quest'ultimo ha perso ogni diritto fideiussorio".
L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepiva che il ricorrente sarebbe stato vicepresidente ed amministratore della cooperativa fino al 2014 (cfr. all. 7 ctd); che nel momento in cui il ricorrente aveva esercitato il diritto di recesso, la banca gli avrebbe comunicato l'ammontare delle somme dovute (€ 9.760,35), informandolo che "restava

comunque impegnato per tale importo e quanto fosse disceso da tale esposizione"; che dopo il recesso, il ricorrente avrebbe ricevuto "il rendiconto annuale della garanzia al 30 giugno 2015 e 2016" e che l'esposizione intimata al ricorrente era inferiore del 30% rispetto a quella prospettata al momento del recesso. Contestava, inoltre, la natura novativa dell'accordo con il soggetto garantito, nonché l'incremento dell'affidamento, o l'erogazione di nuovo credito, sostenendo che si sarebbe solo trattato della formalizzazione di un programma di rientro graduale. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, alla riunione del 27 novembre 2018, sospendeva il procedimento e disponeva che la parte più diligente provvedesse alla produzione documentale delle ultime circostanze asseritamente affermate dalla banca e, in particolare, documentazione idonea "ad attestare la data di insorgenza dell'esposizione debitoria per la quale la banca ha escusso la garanzia fideiussoria".

DIRITTO

La questione concerne la legittima escussione di una fideiussione, a seguito dell'esercizio, da parte del fideiussore, del diritto di recesso.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che il ricorrente avesse ricoperto il ruolo di amministratore della cooperativa garantita; la fideiussione, sottoscritta dal ricorrente nel giugno 2014, prevedeva una garanzia *omnibus*, rilasciata sino alla concorrenza dell'importo di euro 13.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni della società garantita verso la banca beneficiaria, originate da operazioni di qualunque natura; la fideiussione garantiva, inoltre, qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso l'intermediario, anche in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore nell'interesse di terzi. Nello specifico, l'art. 4 del contratto di garanzia, nel disciplinare l'ipotesi del recesso, disponeva che: "*il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso avrà acquistato efficacia …di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti alla data suindicata….Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito…resta fermo l'obbligo del fideiussore di garantire il debito esistente alla data in cui il recesso medesimo è divenuto efficace".* Sempre alla luce della documentazione prodotta, emerge, altresì, che in data 6.12.2016, quindi successivamente al recesso del fideiussore, l'intermediario avrebbe concesso alla cooperativa garantita, "un piano di rientro relativo ad un'ulteriore apertura di credito a valere sul conto corrente (n. xxx384)".
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ordinaria (v. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 16705/2003) e dell'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano, n. 704/2011 e 1365/2011; Collegio di Napoli, n. 2517/2012 e 2873/2012), il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione di garanzia al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace, senza consentire la liberazione del garante per i debiti antecedenti (cfr. Coll. Milano, decisione n. 2843/15). In seguito al recesso, la fideiussione non copre, invece, debiti sorti in data successiva.
Se, pertanto, nella vicenda in esame, è certo che il fideiussore receduto può essere chiamato a rispondere fino a concorrenza del saldo risultante dal conto corrente della società garantita alla data del recesso (fino, cioè, a € 9.760,35), è parimenti certo che ciò può legittimamente avvenire a condizione che la richiesta di escussione riguardi un debito preesistente, ricompreso, cioè, nel suddetto saldo di conto corrente. Si rivela, pertanto,

dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, la prova che la somma richiesta al fideiussore (€ 6.420,98) derivi da un debito preesistente al recesso (computato, dunque, nel saldo debitorio di € 9.760,35) e non da un debito successivo.
Orbene, in base alla documentazione prodotta, non è stata fornita la prova che la richiesta di pagamento al fideiussore, riguardi un debito preesistente al recesso: emerge, infatti, come l'intermediario abbia concesso alla cooperativa garantita, un piano di rientro relativo ad un'*ulteriore apertura di credito* a valere su un diverso conto corrente rispetto a quello sul quale figurava l'esposizione debitoria alla data del recesso (n. xxx384 e non il n. *47). Il Collegio, per questa ragione, aveva invitato le parti ad integrare la documentazione, dalla quale potesse emergere la data di insorgenza dell'esposizione debitoria per la quale la banca chiedeva l'escussione della garanzia fideiussoria. Ciò nonostante, le parti non hanno soddisfatto la richiesta avanzata dal Collegio: soprattutto l'intermediario, tenuto ad ottemperare alla suddetta richiesta di integrazione, in maniera più stringente, per via del principio di vicinanza della prova, si limitava ad allegare due estratti conto riferibili al conto corrente n. xxx384 intestato alla società garantita, uno al 30.06.2014 ed il secondo al 31.03.2015 (non fornendo, quindi, prova delle movimentazioni avvenute tra quest'ultima data e quella di efficacia del recesso), con l'evidenza dei rispettivi saldi passivi. Non provava, invece, che dopo la data del recesso non sia stato accordato alcun ulteriore credito alla società garantita, con ciò escludendo che la richiesta di escussione potesse riguardare un debito successivo alla data di efficacia del recesso.
Ne consegue che, in assenza di prova certa in ordine alla circostanza che il debito per il quale si chiede escussione fosse già esistente nel momento in cui il recesso acquistava efficacia, ossia al 02.04.2015, il ricorrente non può essere riconosciuto fideiussore per l'importo richiesto dall'intermediario in data 24.03.2017.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie in parte il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA